



*Il convegno regionale dell'Unione dei giovani commercialisti a Villa Fenaroli di Rezzato*

## La responsabilità degli enti, nella prevenzione e nel controllo

Una responsabilità di tipo civile risarcitoria, qualora si producano danni in capo alla società ed ai terzi. Una civile in assenza di danni, nel caso in cui pur non sussistendo alcun danno, non vengono rispettate le limitazioni imposte dalle norme e dallo statuto. Una responsabilità economica, nel caso, infine, che l'amministratore sia diligente e corretto, rispettoso delle norme e dello

**di Armando Biena**

statuto, ma le cui decisioni e comportamenti abbiano prodotto cattivi risultati. Sono le principali forme con cui vengono intraprese le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci all'interno delle procedure concorsuali. Dettagli messi in evidenza durante "Re-

sponsabilità civile e penale degli organi di amministrazione e di controllo nonché delle persone giuridiche anche alla luce della Direttiva Comunitaria n. 2006/43/CE", incontro regionale sulla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle Società promosso lo scorso 6 Marzo a Rezzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia, a Villa Fenaroli.

L'apertura, affidata al dott. Antonio Passantino, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia, ha dato il "là" all'incontro: «Esistono vari e molteplici reati, indicati specificatamente nel D.Lgs. 231/2001, per i quali è possibile imputare la responsabilità in capo sia agli amministratori che all'organo di controllo. Il diritto societario ha, tuttavia, suddiviso i compiti dei due organi ma non ha distinto le responsabilità, che pertanto restano identiche per entrambi».

Durante il proprio intervento, il Dr. Raffaele Dal Porto ha sottolineato come sia «essenziale», per riscontrare la responsabilità, «il nesso di causalità tra il comportamento adot-



tato e il danno provocato». Fino a che punto è controllabile il merito delle azioni degli amministratori? - si è chiesto il giudice del Tribunale di Brescia - «Secondo alcune sentenze non sono mai censurabili le azioni ma il modo in cui vengono attuate. Il giudizio della diligenza, quindi, riguarda non la scelta ma le modalità con cui tale scelta è stata preferita e posta in essere. La corrente giurisprudenziale orientata in tal senso non è però univoca».

La responsabilità penale in capo agli amministratori e in capo agli organi di controllo è stata affrontata dal dott. Antonio Chiappani, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il quale ha posto l'accento sulla differenza esistente tra la direttiva 2006/43 e l'ordinamento attuale italiano. La prima prevede la responsabilità collettiva in capo agli organi amministrativi e di controllo, mentre l'art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità è individuale. Inoltre, varie sentenze della stessa Corte di Cassazione hanno riconosciuto la responsabilità solidale e collegiale condannando l'intero organo a causa della complessa attività di gestione. Pertanto, è importante individuare e definire specificatamente i compiti e i ruoli, e le deleghe di ciascun componente.

Dopo l'approfondimento del dott. Lorenzo Pascali sul D. Lgs. 231/01, il Dott. Federico Zucchi, consulente di direzione e organizzazione aziendale, ha presentato la progettazione di un modello mirato a evidenziare in modo preciso la responsabilità in capo al singolo, anche alla luce del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto in questione ha introdotto nel nostro ordinamento un'autonoma responsabilità di tipo penale e/o amministrativo a carico delle persone giuridiche. L'innovazione normativa dice che né gli enti, né i soci della società o associazione possono dirsi estranei al procedimento penale per



Armando Biana

reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Nell'ordinamento italiano, in particolare, il D.lgs. n. 231 del 2001 può essere considerato la prima applicazione normativa detagliata di un principio generale che appartiene alla nozione di responsabilità sociale delle imprese, di corretta e trasparente gestione della società. Il decreto previene la commissione di reati, in modo da evitare sanzioni di tipo interdittivo e patrimoniale. E' necessario quindi che gli enti predispongano modelli che garantiscono la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali che siano introdotti organi preposti alla vigilanza sull'applicazione di tali modelli, nonché un sistema sanzionatorio.

Nonostante siano trascorsi 8 anni dalla sua entrata in vigore, la norma presenta ancora incertezze. Tra queste, la norma, prevedendo l'adozione di modelli in forma generica, non sembra operare alcuna significativa distinzione tra società di grandi dimensioni, come le società quotate e le società di piccole e medie dimensioni, da sempre tessuto e cardine dell'economia italiana.

Il ruolo del commercialista, quindi,

quale può essere in questo contesto? Evidenziare ai Clienti l'opportunità di dotarsi dei c.d. *Modelli di organizzazione e di controllo*, rassicurando la clientela di studio sulle opportunità della spesa per le aziende ai fini organizzativi/gestionali/operativi, oltre alla possibilità di avvalersi della clausola di "esonero", ove possibile. L'art. 6 del Decreto indica una forma di esonero da responsabilità dell'ente. Per essere "esonero", l'ente deve dimostrare, nel corso del procedimento penale (anche) a suo carico, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati. Il comma 2, dell'art. 6 del Decreto, indica le due fasi principali in cui deve articolarsi un sistema idoneo al conseguimento dell'"esonero": l'identificazione dei rischi e la progettazione del sistema di controllo.

Le due operazioni devono essere svolte periodicamente, in particolare in caso di cambiamenti rilevanti all'interno dell'ente.

In aggiunta, utile anche fornire l'assistenza per la redazione di quei Modelli, l'istituzione dell'Organo societario di vigilanza e successivamente per l'assistenza per gli aggiornamenti del Modello correlati allo sviluppo della realtà aziendale con conseguenti positive ricadute organizzative interne.

Prendendo in esame le linee guida e la relativa appendice predisposte, per prima, da Confindustria, i principali requisiti che l'organo di vigilanza deve possedere sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione, etica e deontologia. Tutte qualità e caratteristiche di cui oggi, più che mai, con la crisi che persevera, il mercato necessita e che il commercialista possiede e può spendere grazie alla propria professionalità.

**Armando Biana**  
Presidente Unione Giovani  
Commercialisti di Brescia